

Trasferimenti idrici

Tav. 9_1 – Principali trasferimenti idrici interregionali

Tav. 9_2 – Trasferimenti idrici sotterranei

Interventi

Tav. 10_1_1 – Interventi programmati a scala di distretto

Tav. 10_1_2 – Interventi afferenti al «Sistema Abruzzo»

Tav. 10_1_3 – Interventi afferenti al «Sistema Basilicata»

Tav. 10_1_4 – Interventi afferenti al «Sistema Calabria»

Tav. 10_1_5 – Interventi afferenti al «Sistema Campania»

Tav. 10_1_6 – Interventi afferenti al «Sistema Lazio»

Tav. 10_1_7 – Interventi afferenti al «Sistema Molise»

Tav. 10_1_8 – Interventi afferenti al «Sistema Puglia»

Tav. 10_2 – Sistemi gestiti da EIPLI ed interventi curati dal Commissario straordinario ex art. 1, comma 154, lettera b)

3. Il secondo aggiornamento – III Ciclo - del PGA (2021-2027), con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM – 253 del 19 luglio 2021, è stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino meridionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale è riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale all'indirizzo <http://www.distrettoappenninomeridionale.it> - nonché, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino meridionale avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 7 giugno 2023

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 2516

23A05017

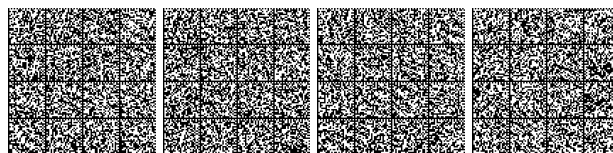
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 7 giugno 2023.

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027, dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino



idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE è considerato stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato «Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonché gli articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in materia di Autorità di bacino», che, rispettivamente, sostituiscono integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e il secondo relativo alla definizione dei distretti idrografici;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce l'Autorità di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha eliminato il riferimento al distretto idrografico del fiume Serchio, attualmente, assorbito nel perimetro della lettera c) del comma 1 che definisce l'odierno distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della par-

te terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonché, l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione delle acque dell'Appennino settentrionale e del fiume Serchio - I aggiornamento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2017;

Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017, come modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017, di approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-*bis* Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'*Action Plan* elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di «rientro» previste dall'*Action Plan* elaborato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la valutazione ambientale *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale», di seguito direttiva «Derivazioni», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Vista la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, avente ad oggetto l'adozione della «Direttiva per la determinazione



dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale», di seguito direttiva «Deflusso ecologico», che è stata inserita nel programma di misure del nuovo Piano di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 135 del 13 giugno 2018;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 8 del 27 dicembre 2018 di presa d'atto del «Calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano», predisposto dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle direttive acque e alluvioni, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione dell'avvio delle attività di aggiornamento dei Piani di gestione acque e alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 19 del 20 dicembre 2019, di presa d'atto della «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico», predisposta dall'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento dei piani di gestione acque e alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 22 del 29 dicembre 2020 di adozione del progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM - 218 del 2 luglio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 15 del 28 maggio 2021, è stato stabilito che il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque dell'Appennino settentrionale non è sottoposto a VAS e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo;

Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 25 del 20 dicembre 2021 di adozione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il parere n. 83/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2.

1. Il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 si compone dei seguenti elaborati:

relazione di Piano e relativi allegati;
programma di misure (PoM);
indirizzi di Piano;
cruscotto di Piano.

2. Al presente decreto sono allegati gli indirizzi di Piano, in modo da formarne parte integrante e sostanziale.



3. Il secondo aggiornamento PGA (2021-2027), con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a VAS prot. MATTM - n. 218 del 2 luglio 2021, è stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni, recepite in specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo, relative rispettivamente alla «Proposta di Piano di monitoraggio VAS», da implementare nel corso del 2022, alla «Presenza d'atto e recepimento delle prescrizioni di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del MITE» e alla «Individuazione delle coerenze tra PGA ciclo 2021-2027 e Piano di indirizzo territoriale, con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) della Regione Toscana» pubblicate sul sito *web* del distretto nella parte relativa alla VAS del PGA.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale è riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e aggiornato, nel corso della sua vigenza, ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi di Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it nonché, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. L'attuazione del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale avviene nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 7 giugno 2023

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 2513

23A05018

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2023.

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sardegna 2021-2027, dell'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d*);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva quadro in materia di acque, che all'art. 13, comma 7, prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici siano «riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore» della stessa «e, successivamente, ogni sei anni» e all'art. 14 stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: *a*) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; *b*) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; *c*) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in

